

gl'interessati non siano ammessi ad assumere tale gestione per non aver legalmente giustificato la loro qualità; se trattandosi di navi estere non si trovi sul luogo l'agente consolare della nazione a cui la nave appartiene o, essendovi, ritardi a trasferirsi sul luogo, declini l'intervento, ovvero deleghi l'autorità marittima a curare il salvamento.

In tali casi, avuta la certezza che il valore del ricupero sia tale da poter sopperire alle spese necessarie, l'autorità marittima che dirige le operazioni curerà, col maggior risparmio possibile nelle spese, di preferenza il salvamento degli oggetti di maggior valore, che descriverà poi in particolare inventario con l'assistenza di uno o più periti e con l'intervento di un agente doganale: potrà venderli qualora non si potessero conservare, o che la loro custodia importasse una spesa grave, o che ciò fosse necessario pel rimborso delle somme occorse pel ricupero, per il mantenimento e rimpatrio dell'equipaggio, e per le eventuali trasferte dei funzionari di porto.

Compiute le operazioni di ricupero, l'autorità marittima diffiderà, per mezzo di avvisi al pubblico, gl'interessati a giustificare le loro ragioni alla consegna degli oggetti recuperati. Decorso un anno dalla pubblicazione degli avvisi, ne farà eseguire la vendita e consegnare il prezzo al fondo dei depositi della gente di mare per conto di chi spetta; decorsi cinque anni il prodotto della vendita si devolverà al pubblico erario.

86. Coloro che trovassero in alto mare una nave abbandonata e riuscissero a metterla in salvo in uno dei porti del Regno, saranno tenuti a farne denuncia all'autorità marittima entro ventiquattr'ore dal loro approdo. Se il ricupero avrà avuto luogo fuori vista di terra, gl'inventori avranno diritto, oltre al rimborso delle spese, all'ottavo del valore della nave e del carico tratto in salvo; se in vista da terra, avranno diritto al rimborso delle spese e ad una ricompensa non eccedente il decimo delle cose salvate.